

(Codice interno: 298266)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2015, n. 9

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 1

Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituita dalla seguente: *"Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge"*.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale."

Art. 2

Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole *"e piscicoltura"* sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è inserita la seguente:

"d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive."

Art. 3

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione del Veneto, al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l'ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva."

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"2. Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l'acquacoltura."

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate."

4. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: *"commissione provinciale tecnica"* sono aggiunte le parole: *"con funzioni consultive."*

Art. 4

Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

- a) la parola: *"coltivazione"* è sostituita con la parola: *"gestione"*;
- b) dopo le parole: *"specie ittiche"* sono inserite le parole: *", teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale,"*;
- c) dopo le parole: *"uniformandosi alle indicazioni contenute"* sono inserite le parole: *"nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e"*;
- d) le parole: *"e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge"* sono soppresse.

Art. 5

Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

- a) dopo le parole: *"ciascuna Provincia predispone"* sono inserite le parole: *"nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,"*;
- b) dopo le parole: *"sono delimitate le zone omogenee"* sono aggiunte le parole: *", anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema."*

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito con il seguente:

"3. La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, contiene:

- a) *le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d'acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;*

b) *l'elenco delle specie autoctone di cui è consentita l'immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l'individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;*

c) *l'elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;*

d) *l'elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura."*

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono soppresse le parole: *"Su richiesta delle Province interessate"*.

4. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: *"divieto di pesca"* sono inserite le parole: *"con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale"*.

Art. 6

Modifiche dell'articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni e norme transitorie

1. Il comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La carta ittica di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua, ad esclusione di lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello provinciale dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo."

3. Le Province adeguano la propria carta ittica alle disposizioni regionali di cui al comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del suddetto comma.

4. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Art. 7

Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituita dalla seguente: *"Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali"*.

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

- a) *forme e modalità di coltivazione delle acque;*
- b) *criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;*
- c) *tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;*
- d) *periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;*
- e) *specie ittiche di cui è consentita la semina;*
- f) *misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;*
- g) *disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;*
- h) *programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).".*

3. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dopo le parole: "*della produzione naturale*" sono inserite le parole: "*e dell'ecosistema*".

Art. 8

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 8bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

*"Art. 8 bis
Ambiti - Mobilità dei pescatori nelle zone salmonicole*

1. Nelle zone salmonicole (A) le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono uno o più ambiti idrografici omogenei, con la presenza nel loro interno di concessioni di pesca, definendo i criteri di interazione fra le Concessioni stesse, al fine di consentire la mobilità dei pescatori associati all'interno dei corpi idrici soggetti a concessioni, con criteri di mutualità fra le concessioni."

Art. 10**Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione."

2. Alla lettera d) del comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 la parola: "ricercatori" è sostituita con la parola: "soggetti".

3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserita la seguente:

"d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)."

4. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

Art. 11**Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni**

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 la parola: "quattordici" è sostituita con la parola: "diciotto".

Art. 12**Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni**

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico

1. *I regolamenti provinciali devono prevedere le modalità, i criteri e gli oneri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico per cittadini italiani e stranieri, con validità non superiore ai quindici giorni. Il rilascio di detti permessi è a titolo oneroso. Gli importi sono introitati dalle Province e vengono destinati ad interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva."*

Art. 13**Inserimento dell'articolo 11 ter nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni**

1. Dopo l'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come introdotto dall'articolo 12 della presente legge è inserito il seguente:

"Art. 11 ter

Scale di risalita

1. *I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita che contemplino comunque l'assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale."*

Art. 14

Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.
2. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole "*della provincia*" sono inserite le parole: "*, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.*".

3. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari."

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale."

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:

"8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca di pesce vivo.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di ogni animale vertebrato come esca.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone."

Art. 15

Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

a) le parole: "*dal primo giorno di ottobre all'ultimo giorno di febbraio*" sono sostituite dalle parole: "*dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo*".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunta la seguente frase: "*Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca*".

3. Al comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: "*non sussiste*" sono inserite le parole: "*per i salmonidi e i timallidi*".

4. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"4. In tutte le acque della regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso del motore elettrico fuoribordo alimentato con potenza non superiore a 12 V, esclusivamente per la navigazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca."

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat."

Art. 16

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza."

Art. 17

Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole *"località determinati."* sono aggiunte le parole *", anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca."*

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: *"al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici."* è inserito il periodo *"Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire."*

Art. 18

Inserimento dell'articolo 19 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis Imprenditore ittico

1. L'imprenditore ittico è il soggetto che esercita, professionalmente in forma singola o associata, in forma societaria o cooperativistica - consortile, l'attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 24. L'imprenditore ittico è altresì il soggetto che esercita in forma singola o associata l'attività di acquacoltura come disciplinata dall'articolo 20 della presente legge.

2. Ad ogni fine di legge e salvo disposizioni maggiormente favorevoli, l'imprenditore ittico viene equiparato all'imprenditore agricolo.

3. Il soggetto esercitante alcuna delle attività di cui ai commi precedenti ed avente una età non superiore a quaranta anni si considera giovane imprenditore ittico.

4. *Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in favore dell'imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili le imprese costituite:*

- a) *in forma di società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a quaranta anni;*
- b) *in forma di società in accomandita semplice, ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);*
- c) *le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici."*

Art. 19

Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Nella rubrica dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: *"e di piscicoltura"* sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:
 - a) le parole: *"e piscicoltura"* sono soppresse;
 - b) dopo le parole: *"regolamenti provinciali"* sono aggiunte le parole: *"che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei."*

Art. 20

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione."

Art. 21

Inserimento dell'articolo 24 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

*"Art. 24 bis
Attività connesse alla pesca professionale*

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all'attività d'impresa:

- a) *imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina*

delle attività turistiche connesse al settore primario";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero."

Art. 22

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. L'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Esercizio della pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. I pescatori di professione esercitano la propria attività esclusivamente con gli attrezzi consentiti ed indicati nei singoli regolamenti provinciali.

2. Ciascun soggetto esercente l'attività di pesca professionale dovrà essere inquadrato, ai fini previdenziali ed assistenziali, in una delle categorie professionali previste dalle vigenti normative di settore.

3. Il pescatore di professione può essere autorizzato dalle Province ad operare sui corsi d'acqua, sulla base delle indicazioni fornite dalla Carta ittica, per il contenimento di particolari specie acquatiche.

4. Il pescatore di professione può essere incaricato ad operare sui corsi d'acqua per il contenimento di particolari specie invasive aliene, in qualsiasi zona."

Art. 23

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle province la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro."

Art. 24

Inserimento dell'articolo 27 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

Commissione consultiva regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura

1. *È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale per la pesca e l'acquacoltura quale organo consultivo, propulsivo e di concertazione tra eventuali controinteressati, per le tematiche afferenti alla pesca professionale e all'acquacoltura.*
2. *La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale delegato alle materie della pesca e dell'acquacoltura, il quale la convoca qualora venga a conoscenza di circostanze, fatti, atti o procedimenti di autorità pubbliche o di soggetti privati che possano avere una significativa ricaduta sulle attività produttive della pesca e dell'acquacoltura esercitate nel territorio della Regione.*
3. *La Commissione è composta da:*
 - a) *Dirigente della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario regionale da lui delegato, con funzioni di vice-presidenza vicaria;*
 - b) *rappresentanti regionali delle associazioni datoriali di categoria della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed aventi effettiva rappresentatività delle imprese e delle cooperative operanti all'interno del territorio regionale.*
4. *Il Presidente può altresì invitare a partecipare ai lavori della Commissione anche:*
 - a) *il responsabile dell'Osservatorio socio - economico della pesca e dell'acquacoltura, ovvero da altro funzionario da lui delegato;*
 - b) *un rappresentante della Direzione Marittima delle Capitanerie di Porto, competente per territorio;*
 - c) *ogni altro rappresentante di autorità o amministrazioni pubbliche o di enti privati che si rendesse opportuno interpellare in ragione del ruolo o dell'interesse rispetto alla tematica inserita all'ordine del giorno per la discussione.*
5. *La Commissione, all'esito dei lavori, può esprimere pareri o documenti d'indirizzo che, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di atti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, saranno trasmessi ai soggetti pubblici o privati controinteressati per il tramite della struttura regionale competente per le materie della pesca e dell'acquacoltura, la quale riveste funzioni di supporto tecnico e di segreteria.*
6. *La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio regionale."*

Art. 25

Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
"4. La Provincia verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale."
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.
4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.
4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale."
3. La disposizione di cui al comma 4 quater dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotta dal comma 2 del presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Art. 26**Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"4 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari."

Art. 27**Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni**

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettaistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso."

3. Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "da lire 50.000 a lire 300.000" sono sostituite con le parole: "da euro 40,00 a euro 200,00".

4. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

a) le parole: "da lire 100.000 a lire 600.000" sono sostituite con le parole: "da euro 100,00 a euro 500,00";

b) le parole: "lire 20.000 per capo" sono sostituite con le parole: "euro 20,00 per capo".

5. Al comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "*da lire 200.000 a lire 1.200.000*" sono sostituite con le parole: "*da euro 1.000,00 a euro 6.000,00*".

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca."

7. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

- a) le parole: "*al comma 2 dell'articolo 12*" sono sostituite con le parole: "*all'articolo 11 ter*";
- b) le parole: "*scale di monta*" sono sostituite con le parole: "*scale di risalita*";
- c) le parole: "*da lire 5.000 a lire 30.000*" sono sostituite con le parole: "*da euro 4.000,00 a euro 20.000,00*";
- d) le parole: "*da lire 1.000.000 a lire 3.000.000*" sono sostituite con le parole: "*da euro 500,00 a euro 2.000,00*";
- e) le parole: "*sanzione raddoppiata*" sono sostituite con le parole: "*sanzione triplicata*".

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7."

9. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "*da lire 1.500.000 a lire 10.000.000*" sono sostituite dalle parole: "*da euro 1.000,00 a euro 7.000,00*".

10. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19:

- a) dopo le parole: "*sostanze atte a stordire il pesce,*" sono inserite le parole: "*, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,*";
- b) le parole: "*oltre alla confisca del prodotto pescato ed al*" sono sostituite con le parole: "*; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il*";
- c) dopo le parole: "*degli strumenti*" sono inserite le parole: "*e attrezzi*";
- d) dopo le parole: "*utilizzati per la pesca e*" sono inserite le parole: "*il sequestro dei mezzi utilizzati per*".

Art. 28

Inserimento di articolo nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:

"Art. 33 bis Interventi per il controllo di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus"

1. La Regione del Veneto nell'esercizio delle sue competenze in materia di igiene pubblica e tutela della salute, consapevole dei rischi per la salute pubblica derivanti da un'incontrollata proliferazione di culicidi, potenziali vettori di "arbovirus" interviene per istituire un programma per l'organizzazione e la gestione delle attività di sorveglianza entomologica e per gli interventi di disinfezione e disinfestazione da Ditteri della famiglia delle Culicidae, al fine di prevenire il manifestarsi di focolai di arbovirus.

2. *La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità del presente articolo, attiva, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie individuate quali soggetti di riferimento, un programma di sorveglianza entomologica, per assicurare in via prioritaria l'individuazione delle aree a maggior densità di presenza e delle aree a rischio di diffusione e attuare i conseguenti interventi, anche sulla scorta delle linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia dell'Istituto superiore di sanità.*"

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotto dal comma 1 del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con un incremento della dotazione dell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" (capitolo di nuova istituzione "Attività di sorveglianza entomologica di Culicidi potenziali vettori di "arbovirus") riducendo per pari importo lo stanziamento dell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" (capitolo U/7010 per euro 100.000,00 e capitolo U/100833 per euro 100.000,00) del bilancio di previsione 2015.

TITOLO II

Norme finali e di prima applicazione

Art. 29

Funzioni delle Province

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermate in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo.

Art. 30

Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno

1. In prima applicazione della presente legge, il regolamento quadro regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; i regolamenti provinciali di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, si conformano entro i successivi novanta giorni.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

3. Le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno.

Art. 31

Norma di prima applicazione

1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti provinciali di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 con i quali le Province si conformano al regolamento regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12, articolo 13 e articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 in tema di divieti ed obblighi, lunghezze di cattura e periodi di proibizione della pesca, nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 32
Norma di abrogazione

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 maggio 2015

Luca Zaia

INDICE

TITOLO I - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 2 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 4 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 5 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 6 - Modifiche dell'articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni e norme transitorie

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 25 - Modifiche dell'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 26 - Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 27 - Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

Art. 28 - Inserimento di articolo nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni

TITOLO II - Norme finali e di prima applicazione

Art. 29 - Funzioni delle Province

Art. 30 - Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno

Art. 31 - Norma di prima applicazione

Art. 32 - Norma di abrogazione

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 luglio 2014, dove ha acquisito il n. 456 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Possamai, Bendinelli, Azzalin, Toscani, Peraro e Bond;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, e su relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 aprile 2015, n. 9.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in Veneto la pesca costituisce un elemento importante nell'economia e nella tradizione locale.

La presenza del mare, delle lagune, dei laghi e dei molteplici corsi d'acqua che la attraversano ha fatto sì che da sempre fosse grande il numero di chi, per lavoro o per passione, praticassero questa attività.

A livello sportivo essa conta migliaia di appassionati nella nostra Regione, per questo può vantare anche di essere uno strumento di promozione turistica, costituendo altresì un fattore di crescita oltre che un importante elemento economico per l'indotto della produzione e della commercializzazione di strumenti ad alta tecnologia.

La presente proposta di legge intende apportare alcune modifiche alla legge 19/1998 al fine di adeguare le norme esistenti alle attuali esigenze sia dei pescatori dilettantistico-sportivi, sia per una maggiore sensibilità alla tutela degli ambienti acquatici e delle specie autoctone a rischio di rarefazione.

In particolare si rafforza il ruolo dell'associazionismo peschereccio nella programmazione e gestione affinché, nell'ottica della sussidiarietà, sgravi gli enti pubblici da compiti di gestione e controllo.

Tre le principali novità introdotte si riportano:

- inserimento del concetto di tutela delle tradizioni e delle antiche forme di pesca, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- inserimento, fra le attività disciplinate dalla presente legge, della pesca autorizzata, collettiva o professionale, ai fini del contenimento delle specie aliene invasive;
- potenziamento del ruolo della Consulta regionale per la pesca dilettantistico e sportiva (Tavolo Blu);
- costituzione degli elenchi delle specie autoctone a grave rischio di rarefazione e delle specie alloctone invasive;
- rafforzamento dell'uso delle aree no-kill e di zone a tutela;
- azione di agevolazione e avvicinamento alla pesca per i giovani, attraverso l'esenzione dal versamento della concessione regionale per i minorenni;
- attuazione della presente legge attraverso il Regolamento quadro regionale e i Regolamenti provinciali;
- regolamentazione delle licenze di pesca a scopo turistico;
- delega alla Giunta regionale della determinazione delle misure minime dei pesci per esercitare la pesca;
- delega alla Giunta regionale della determinazione dei periodi di proibizione della pesca e delle metodologie di pesca;
- consentire l'uso del motore elettrico di limitata potenza, nelle acque in cui è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi;
- ampliamento delle competenze alle guardie ittiche volontarie anche in materia ambientale;
- attivazione di iniziative per attuare azioni di riqualificazione ittico-ambientale nelle zone ciprinicole;
- consentire una maggior mobilità dei pescatori nelle acque salmonicole attraverso l'identificazione di ambiti omogenei.

La Quarta Commissione consiliare ha altresì inserito una norma di rispetto dell'autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria che lo Statuto regionale e la legge regionale 25/2014 riconoscono alla provincia di Belluno.

La Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 25 febbraio 2015, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al provvedimento in oggetto, con modifiche al testo.

Hanno espresso voto favorevole il presidente Bond (Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto) ed i consiglieri Possamai

e Falconi (Liga Veneta - Lega Nord Padania), Gerolimetto (Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto) e Peraro (Unione di Centro).

Si è astenuto il consigliere Bortoli con delega del vicepresidente Azzalin (Partito Democratico Veneto).
Della relazione in aula è stato incaricato il consigliere Possamai, correlatore il vicepresidente Azzalin.”;

- Relazione di minoranza della Quarta Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

oltre alle cose dette dal consigliere relatore Possamai, che in parte condivido, vorrei fare una serie di puntualizzazioni, di sottolineature in base alle quali noi ci siamo astenuti, ma in base anche alla discussione e se si recepiranno una serie di emendamenti, il nostro atteggiamento potrebbe essere anche di valutazione positiva nel voto finale, stante un po' le premesse che già il relatore diceva.

Anch'io voglio dare atto della collaborazione che vi è stata con le associazioni, che ha portato a questo testo direi largamente condiviso e che ha permesso, appunto, di arrivare in questi termini anche alla vigilia delle elezioni ad affrontare un testo così complesso, così ampio, perché di fatto va ad incidere su tutta la disciplina vigente. Per cui da questo punto di vista un intervento abbastanza corposo, insomma, anche se in maniera scientifica, chirurgica in alcuni casi, va a modificare alcune norme.

Va sottolineato anche il ruolo della pesca, le sue caratteristiche, le sue funzioni di monitoraggio ambientale, quale attività economica, di attività sportiva; un fatto non va dimenticato, anzi è opportuno sempre ribadirlo in momenti come questi, un fatto identitario che costituisce una ricchezza culturale, basta pensare alle tradizioni. Per cui anche un interessamento da parte del Consiglio in questi termini è, secondo me, un fatto positivo; l'ampio numero di soggetti coinvolti, di cui diceva il relatore, è una esemplificazione pratica degli elementi che ho sottolineato.

Si va ad un adeguamento normativo che tiene conto dell'evoluzione del settore, di nuove esigenze e delle nuove problematiche che sono sorte non ultime quelle che si citavano relative al fenomeno del bracconaggio, all'invasione di pescatori stranieri nelle acque interne, soprattutto nei corsi d'acqua del Polesine. Lo snellimento burocratico, tutto il capitolo dell'inasprimento anche sanzionatorio, ma anche qui una novità nella diversificazione delle modalità repressive.

La norma, secondo me, introduce una cosa molto significativa anche per le acque interne, cioè l'ittiturismo e il pescaturismo, già attività comprese in una precedente legge che questo Consiglio ha approvato insieme all'agriturismo, ma credo che questo completi una attività per quanto riguarda le acque interne.

Sulla lotta al bracconaggio è opportuno soffermarsi. È un fatto grave che interessa i nostri corsi d'acqua e qui bisogna attivarsi e cerchiamo di farlo sul piano legislativo attraverso la tutela del pescatore dilettantistico, ma anche dei pescatori professionali che al di là di tutte le questioni, rischiano di trovare a breve, se non per alcuni aspetti già presente, un impoverimento molto preoccupante della fauna ittica presente. Quindi, credo che su questo aspetto la legge sia particolarmente incisiva.

In premessa della mia breve correlazione, dicevo che se vi è un recepimento positivo da parte dell'Aula degli emendamenti che sono proposti e che riguardano l'autonomia finanziaria della Provincia di Belluno, un intervento che per quanto riguarda la deroghe si deve rifare ad un regolamento specifico e quindi, da questo punto di vista, una flessibilità sì, ma all'interno non di una deregulation che non tiene conto di una regolamentazione complessiva, il nostro atteggiamento può essere di valutazione positiva. Grazie.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - *Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge.*

1. *La Regione del Veneto, con la presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, tutela la fauna ittica, l'ecosistema acquatico, regola l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel quadro delle politiche di salvaguardia, conservazione e riequilibrio degli ecosistemi acquatici, anche tutelando le tradizioni e le antiche forme di pesca nel rispetto della sostenibilità ambientale.*

2. *Ai fini della presente legge, sono pubbliche le acque individuate dall'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e quelle che abbiano o acquistino attitudine a uso di pubblico generale interesse, come stabilito dall'articolo 1 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.*

3. *La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi d'acqua pubblici gestiti dai Consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo, richiamato dall'articolo 100, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

4. *Le acque del Lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata, da emanarsi da parte della Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in accordo con la Provincia di Verona, sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento.”.*

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi

quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 2 - Tipi di pesca.

1. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano:

- a) la pesca dilettantistica e sportiva;
- b) la pesca professionale;
- c) la pesca scientifica;
- d) l’acquacoltura [e piscicoltura]

d bis) la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.

1. *La Regione del Veneto, al fine di assicurare l’unitarietà amministrativa, esercita le funzioni regolamentari, di indirizzo e di coordinamento in materia di pesca, di acquacoltura e di gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico, anche mediante l’ausilio dei competenti enti tecnici, scientifici e della ricerca e altresì avvalendosi degli strumenti di consultazione previsti dalle vigenti disposizioni regionali e nazionali per la pesca professionale e dilettantistico-sportiva.*

2. *Per le esclusive finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto del Veneto, un regolamento quadro regionale per la pesca e per l’acquacoltura.*

3. *Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale, in accordo con le Province territorialmente competenti, promuove intese con le Regioni cointeressate*

4. *Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l’esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.*

5. *Le province, per l’espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale con funzioni consultive.”.*

Nota all'articolo 4

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - Protezione del patrimonio ittico.

1. *La gestione delle acque per la protezione del patrimonio ittico deve basarsi sull’incremento della produttività naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche, *teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale*, uniformandosi alle indicazioni contenute nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali [e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge].*

Nota all'articolo 5

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 5 - Carta ittica.

1. *Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, ciascuna Provincia predispone *nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema*, la propria Carta ittica articolata per bacini idrografici all’interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, *anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l’ecosistema.**

2. *La Carta ittica esprime le valutazioni di carattere qualitativo e la classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C), così come previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.*

3. *La Carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, contiene:*

- a) *le indicazioni sulla scelta e sui quantitativi delle specie ittiche da immettere nelle acque, sulle zone di riposo biologico con divieto di pesca, sui campi di gara per lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche, sulla delimitazione di zone o tratti di corsi d’acqua da riservare eventualmente a tipi particolari di pesca, sulla stesura dei piani di miglioramento;*
- b) *l’elenco delle specie autoctone di cui è consentita l’immissione, di quelle a rischio di rarefazione a livello regionale, le azioni di salvaguardia e, nelle Zone A, B e nei fiumi e foci di fiumi delle zone C, l’individuazione dei corpi idrici che le contengono o che potenzialmente potrebbero contenerle. Per tali corpi idrici, o in parti di essi, devono essere indicati i provvedimenti di salvaguardia;*
- c) *l’elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l’introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione;*
- d) *l’elenco delle specie alloctone di importanza sportiva, individuando e destinando acque vocate alla loro tutela. In tali acque è possibile fissare lunghezze massime di cattura.*

4. *[Su richiesta delle Province interessate], per il coordinamento delle aree interprovinciali omogenee, la Regione indice apposite conferenze di servizi a cui partecipano le Province medesime.*

5. Al fine della salvaguardia e dell'incremento del patrimonio acquatico, le Province possono istituire zone di divieto di pesca con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale. Tali zone sono individuate secondo i criteri stabiliti dalla Carta ittica provinciale.

6. Agli effetti della determinazione delle zone di cui al comma 5, il territorio di ogni Provincia può essere suddiviso in bacini imbriferi coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o confini facilmente rilevabili.”

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 5 bis della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo.

1. La carta ittica di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua, ad esclusione di lagune e secche individuate dal regolamento quadro regionale, dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato o zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello provinciale dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.

1 bis. È sempre consentito, in qualsiasi zona, il rilascio di soggetti appartenenti a specie autoctone, effettuato nello stesso luogo subito dopo il prelievo.

2. omissis

3. Le province definiscono modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.

4. Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.”

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali.

1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

- a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
- b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
- c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
- d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
- e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
- f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
- g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
- h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema delle acque confinanti.”

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Piani di miglioramento della pesca.

1. La Provincia, sulla base delle indicazioni della Carta ittica provinciale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.

2. I piani di miglioramento possono prevedere l'autorizzazione all'immissione, da effettuarsi esclusivamente in forma sperimentale e controllata in acque appositamente delimitate, di specie ittiche estranee alla fauna ittica autoctona, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. Il piano di miglioramento ha valenza regolamentare nell'ambito del periodo di attuazione del piano medesimo.

3 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Province, gli obiettivi annuali e pluriennali per le zone ciprinicole (B) e salmastre (C), al fine dell'attuazione di interventi di riqualificazione ittica, per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento e alla rivitalizzazione di singoli corpi idrici o parte di essi. Tali azioni, che potranno avere anche carattere sperimentale, possono essere attuate anche in sinergia con associazioni o federazioni di gestione della pesca dilettantistico sportiva.”

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi

quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 9 - Licenze di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

- a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
- b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
- d) *i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.*

d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

[10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalità e criteri per il rilascio di permessi temporanei all'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva con validità non superiore ai sette giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse ai sensi della presente legge].”

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 10 - Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e anziani.

[1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto anni di età, viene concessa una riduzione dell'ottanta per cento della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di età, hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.]

2. I minori di anni *diciotto* e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in Veneto, possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva senza aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale purché muniti di idoneo documento di riconoscimento.”

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

[2. I concessionari di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta. Gli elaborati progett-

tuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere.]

3. È vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. È vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. È fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale.

8. È fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) sono proibiti il trasporto e la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca di pesce vivo.

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di ogni animale vertebrato come esca.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

- a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
- d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
- f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
- g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
- h) Sturione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Province autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca”.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste per i salmonidi e timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. In tutte le acque della regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso del motore elettrico fuoribordo alimentato con potenza non superiore a 12 V, esclusivamente per la navigazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigi-

lanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza.

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.”

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca per periodi e località determinati, *anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.*

1 bis. La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 7.

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. *Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire.* Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.”

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 22 - Concessioni a scopo di acquacoltura [e di piscicoltura].

1. Le concessioni a scopo di acquacoltura [e piscicoltura] sono rilasciate dalla Provincia previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acquico. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono previste dai regolamenti provinciali *che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull'ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.”.*

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 24 - Definizione di pesca professionale.

1. *La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di organismi acquatici viventi al fine della loro commercializzazione.*

2. La pesca professionale non è consentita nella zona A.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione.

1. *Nelle acque interne i pescatori, dal sedicesimo fino al compimento del diciottesimo anno di età, possono ottenere dalle province la licenza di pesca di categoria A, purché siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro.*

2. Il rilascio della licenza avviene su domanda di chi esercita la potestà sul minore ed è comunicato agli uffici di collocamento territorialmente competenti.

3. Sulla licenza di pesca deve essere apposta la dizione apprendista ed essere annotato il nominativo del pescatore di professione maggiorenne con il quale collabora nell'esercizio dell'attività. L'apprendista non può esercitare la pesca in forma autonoma.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 30 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 30 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica.

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

2. La concessione deve essere assentita di norma per zone omogenee, individuate dalla Carta ittica.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione.

4. *La Provincia verifica e approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie ai criteri per il rilascio della concessione, che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale.*

4 bis. Il concessionario deve garantire la vigilanza ittica.

4 ter. I richiedenti delle concessioni devono presentare in allegato alla richiesta di concessione un piano di riqualificazione fluviale da attuarsi sul corpo idrico che si intende gestire, strutturato sulle esigenze ecologiche del territorio.

4 quater. Le polizze assicurative stipulate dai concessionari a favore dei soci, per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle zone gestite, devono avere valenza in tutto il territorio regionale.”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.

1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.

2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.

3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.

4 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia attua il censimento dei campi di gara fissi di cui al comma 4.

5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.

5 bis. In occasione di manifestazioni agonistiche e nei campi gara di cui al comma 2, è possibile trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

5 ter. Nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. *Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo “B” con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.*

1 bis. Per le violazioni di cui all'articolo 12, comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo “A” o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo “A” nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 100,00 a euro 500,00*. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di *euro 20,00 per capo*. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa *da euro 1.000,00 a euro 6.000,00* oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione di *scale di risalita*, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 4.000,00 a euro 20.000,00*, mentre per le violazioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di materiale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria *da euro 500,00 a euro 2.000, sanzione triplicata* qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa *da euro 1.000,00 a euro 7.000,00*.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, *tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica*, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre *l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi e strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.*

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistica sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 1, comma 91 della legge n. 56/2014 è il seguente:

“Art. 1.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.”

Nota all'articolo 30

- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 3.
- Per il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 4.
- Per il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 10.

Nota all'articolo 31

- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 3.
- Per il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 4.
- Per il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998 vedi nota all'articolo 14.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2014 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 14 - Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.

1. Alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 5, dopo le parole “sulla stesura dei piani di miglioramento” sono aggiunte in fine le parole: “e sul numero massimo di licenze di pesca professionale in zona B che possono essere rilasciate a livello provinciale sulla base del principio della sostenibilità ambientale”;
- b) al comma 1 dell'articolo 7 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
omissis
- c) dopo il comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:
omissis
- d) al comma 7 dell'articolo 33 le parole “cinque anni” sono sostituite con le parole “sette anni” e sono aggiunte a seguire le parole “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi e strumenti utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce”.

[2. Gli importi minimi e massimi delle altre sanzioni previste dall'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aumentati di un terzo.]

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 35.000,00, si fa fronte a valere sulla upb U0034 “Servizi integrati agro faunistici venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione 2014, che presenta sufficiente disponibilità.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione caccia e pesca